



COMUNE DI CASTRIGNANO DE' GRECI

Provincia di Lecce

Ufficio Del Sindaco

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 7 del 30-05-2025

OGGETTO: <i>ORDINANZA PULIZIA TERRENI ANNO 2025.</i>

Oggetto: Ordinanza Pulizia suoli e terreni agricoli - anno 2025.

IL SINDACO

Premesso:

- che con nota prot.20788 dell'11/02/2025, acquisita al prot.nr.1686 del 12/02/2025, la Prefettura di Lecce – Area V Protezione Civile, Difesa Civile e Soccorso Pubblico – ha trasmesso nota recante “Attività di pianificazione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia – Stagione AIB 2025 – Resoconto della riunione plenaria del 6 febbraio 2025”;
- che da verifiche degli organi competenti è emerso che non tutti i proprietari ed i conduttori di fondi confinanti con le strade comunali e vicinali provvedono ad una adeguata manutenzione del verde, delle ripe e dei propri fondi;
- che l’abbandono, l’incuria e la mancanza di un’adeguata manutenzione del verde privato e pubblico da parte dei proprietari, dei conduttori dei fondi e aree site nel territorio comunale, possono causare rischi per la propagazione di incendi, con conseguente grave pregiudizio per l’incolumità pubblica e privata;
- che gli abbruciamenti di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliato alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, sono consentiti solo esclusivamente a seguito di autorizzazione del Corpo Carabinieri Forestali e di Vigilanza Ambientale, secondo i termini e modalità stabiliti dalle prescrizioni della Regione Puglia.

Considerato che la presenza di terreni, recintati e non, siti all’interno e all’esterno del centro urbano, ricoperti da erbe spontanee, rovi e arbusti, terreni agricoli non coltivati, che in alcuni casi sono oggetto di deposito di materiale di risulta e di rifiuti eterogenei, possono provocare, seri problemi di igiene, dando luogo alla proliferazione di ratti e di animali nocivi di ogni specie, nonché sono potenziale causa di incendi, con fumi insalubri e conseguente pregiudizio per la salute pubblica e l’incolumità pubblica e privata nonché sono fonte di degrado urbano;

Rilevato che la regolare fruizione della viabilità pubblica, può essere ostacolata dalla negligenza dei proprietari e conduttori delle aree incolte e dei frontisti che non eseguono tempestivamente la corretta manutenzione dei terreni di proprietà, provvedendo al taglio delle siepi e dei rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale, creando impedimento, tra l’altro, alla corretta visione di altri veicoli in transito e della segnaletica stradale;

Accertato che, per quanto riguarda le strade comunali, spesso non vengono osservate le norme sopra richiamate oltre a tutte le altre norme e cautele che disciplinano l’uso e garantiscono la normale circolazione e la sicurezza della viabilità veicolare;

Ritenuto necessario mantenere costantemente sotto controllo, sia da parte dei privati (persone fisiche) che degli enti proprietari (persone giuridiche), a qualunque titolo responsabili, per la pulizia e la cura di aree agricole, suoli edificatori o terreni ricadenti nel territorio comunale;

Riconosciuta altresì la necessità di garantire la regolare visibilità e viabilità delle strade stesse ed evitare i conseguenti pericoli per l’incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica ed in particolare in corrispondenza delle aree di intersezione e presso le curve stradali, ove le siepi e le ramaglie dovranno essere contenute come prescritto dal codice della strada;

Dato atto che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari delle siepi e delle piante invadenti o delle scarpate non correttamente sfalciate;

Atteso che è indispensabile adottare opportuni provvedimenti tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia di terreni incolti e di aree degradate, con particolare riferimento a quelle poste in prossimità del centro abitato o comunque di civili abitazioni, insediamenti industriali, artigianali, turistici o commerciali;

Accertato che tali circostanze oltre ad essere lesive per il pubblico decoro possono rappresentare pericolo per la salute pubblica fornendo un habitat ideale per la proliferazione di insetti ed animali, nonché allo stesso tempo diventano ricettacolo di materiali di risulta, rifiuti vari, con conseguente pericolo di facile innesco di incendi;

Ritenuto ridurre drasticamente e al fine di eliminare tutte quelle situazioni che determinano il deturpamento dell'ambiente e problematiche di sicurezza, igiene e sanità;

Ritenuti sussistere motivi pregiudizievoli di carattere igienico-sanitario e di degrado ambientale;

Accertata la non necessità della comunicazione di avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'art.13, comma 1, della L.241/1990;

Visto l'art.255 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

Visto il D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 "Codice della Strada", ed il relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/1992, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la Legge 21/11/2000 n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Richiamate ed abrogate tutte le ordinanze in contrasto con il presente provvedimento;

ORDINA

a tutti i proprietari frontisti o titolari di altro titolo di godimento e in solido dei fondi laterali alle strade pubbliche e di aree urbane e vie vicinali o spazi pubblici e comunque a tutti i proprietari di terreni incolti in genere di provvedere entro il 15 giugno 2025 alle seguenti opere a tutela del territorio:

1. sfalcio e taglio: della vegetazione incolta, degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei suoli e nei terreni incolti, in prossimità di strade pubbliche o prospicienti spazi e aree pubbliche;
2. taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico con conseguente rimozione e smaltimento dei residui vegetali;
3. rimuovere dai cigli delle strade e dagli spazi pubblici medesimi, per tutto il tratto lungo la proprietà o dell'immobile goduto, qualsiasi tipo di materiale conservando in buono stato gli sbocchi delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade stesse;
4. i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di immobili e gli amministratori di stabili con annesso verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesso verde pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;
5. la rimozione sui terreni di materiale di qualsiasi natura, ammucchiato o affastellato tale da poter divenire rifugio di animali, quali: ratti, cani o gatti randagi e/o altri, nonché la rimozione degli eventuali rifiuti presenti nelle aree medesime, nel rispetto delle normative vigenti in materia;

ORDINA ALTRESI'

che le disposizioni sopra riportate debbano in ogni caso essere eseguite in ogni epoca in cui esse siano necessarie.

AVVISA

i predetti interventi di pulizia dovranno essere effettuati entro il termine stabilito con avvertenza che, in caso di inosservanza, si provvederà d'ufficio alla pulizia del suolo con ulteriore addebito in solido di tutte le spese a carico dei trasgressori.

SANZIONI

la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa per gli effetti dell'art.7-bis D.Lgs. 267/2000, da un minimo di € 100,00 al un massimo di € 500,00, fatte salve ulteriori sanzioni previste da altre disposizioni normativa qualora applicabili o che il fatto non costituisca rilevanza penale.

SI DÀ ATTO

che la Polizia Locale e tutti gli agenti Ufficiali di Polizia Giudiziaria sono incaricati del controllo relativo all'esecuzione ed al rispetto della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso entro 60 giorni innanzi al TAR Puglia Sezione di Lecce ovvero entro 120 giorni innanzi al Presidente della Repubblica.

DISPONE

che la presente Ordinanza:

- venga Pubblicata nell'Albo Pretorio per 30 giorni, nonché la pubblicazione permanente ed in evidenza, sino a diversa disposizione, sul sito istituzionale del Comune e la massima pubblicità e diffusione alla cittadinanza attraverso i mezzi di informazione e comunicazione;
- entra in vigore alla data della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e conserva la propria vigenza ed efficacia sino a diverse disposizioni;
- annulla e sostituisce ogni altro provvedimento in contrasto con la stessa.

Il Sindaco

Avv. Roberto CASALUCI

Castrignano De' Greci, 30-05-2025

IL SINDACO

ROBERTO CASALUCI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i